

ISTANZA N. 002
03/04/2024

Descrizione: Istanza autorizzazione alla vendita del marchio
"Perugia A.C. 1905"

Procedura: [REDACTED]

Tipologia Procedura: Fallimento

Giudice Delegato: [REDACTED]

Curatore: [REDACTED]

Comitato creditori: [REDACTED]

TRIBUNALE DI PERUGIA

FALLIMENTO

Giudice Delegato -

Il sottoscritto

PREMESSO

_ Il Fallimento è titolare del Marchio "Perugia A.C. 1905" figurativo senza rivendicazione di colore, Reg. n.979.690 - Unione Europea con validità fino al 09.12.2028; Reg. n.844.638 - Italia con validità fino al 10.09.2028 + deposito per classe 41 domanda n.302023000045195 con validità fino al 22.03.2033.

_ Ad oggi e nel corso dei vari anni, in forza di autorizzazioni del Giudice Delegato in atti, il marchio è stato oggetto di concessione in uso e licenza a squadre calcistiche a nome la città di Perugia militanti nei campionati di serie B/C FIGC che si sono succedute.

_ Il marchio ad oggi ha prodotto la percezione di canoni frutto della concessione in licenza dello stesso secondo le convenzioni stipulate.

_ L'attuale licenza è stata da ultimo concessa per il periodo che cesserà il 30.06.2024 in favore della licenziataria

che attualmente milita nel campionato di serie C1.

_ Visto il valore di simbolo che il marchio attribuisce a riconoscimento e rappresentazione della città, visto che certamente non ne potrà essere concesso utilizzo per finalità o esercizio dell'attività in luoghi diversi, appare opportuno che tra gli ultimi atti della gestione fallimentare venga esperito invito a presentare offerte finalizzato al realizzo del valore al marchio attribuibile, che sia rispettoso nel contempo dell'utilizzo pregresso e futuro perché riconoscimento della città di Perugia.

_ Il marchio è stato valorizzato € 40.000,00 con perizia.

_ Il Curatore intende, avvalendosi di un Gestore della vendita – per la raccolta e/o eventuale svolgimento della gara sulla migliore offerta – da effettuarsi telematicamente nella forma asincrona, far sì che venga esperito un invito a presentare offerte senza vincolo di accettazione e con riserva di ciò a prezzo non inferiore alla stima. Eventuali successivi ribassi del prezzo di vendita nel caso di invito deserto saranno di volta in volta disposti dal Giudice Delegato.

_ A titolo esemplificativo e non esaustivo l'invito a presentare offerte terrà conto delle seguenti condizioni.

- Saranno ammesse a presentare offerte esclusivamente società sportive aventi ad oggetto l'esercizio di attività sportiva e che svolgano attività calcistica nell'ambito della città di Perugia, comitati appositamente costituiti, associazioni, aventi ad oggetto esercizio diretto di attività sportiva e/o la gestione del marchio sportivo e quelle commerciali connesse, enti pubblici.
- Le modalità di formulazione delle offerte e/o della gara saranno quelle fissate dal Curatore e dal Gestore della vendita nominato, in conformità a quanto qui esposto e all'allegato avviso di vendita, comunque nel rispetto della competitività nel caso di pluralità di offerte.
- La pubblicizzazione della vendita, tramite gestore da nominare, avrà luogo nella forma asincrona telematica pubblicata sul portale delle vendite pubbliche (PVP) del Ministero della Giustizia, con le relative modalità di pubblicizzazione ed espletamento in uso da parte del Gestore, nel rispetto della competitività.
- Le offerte dovranno obbligatoriamente contenere gli elementi di rito e quelli che più specificamente saranno indicati nell'avviso volti all'individuazione dell'offerente e ogni elemento idoneo a valutare l'offerta medesima.
- L'offerta – non inferiore ad € 40.000,00, prezzo di stima, oltre IVA e tributi dovuti – dovrà obbligatoriamente indicare il prezzo, modalità e tempistica di sua regolazione (non superiore a giorni 90) e dovrà essere accompagnata dal versamento di una cauzione pari al 10% del prezzo offerto con le modalità che saranno stabilite nell'avviso. A carico dell'acquirente le spese.
- L'Offerente sin dall'offerta dovrà obbligarsi all'utilizzo del marchio per uso sportivo calcistico nella città di Perugia.
- Nel caso di pluralità di offerte e nel caso di eventuale gara che ad insindacabile giudizio del Delegato avrà luogo, saranno obbligatori – pena l'invalida formulazione dell'offerta – rilanci non inferiori a € 2.000,00 con le tempistiche e modalità stabilite dal Gestore della vendita.
- Nel caso di pluralità di offerte sarà decisa ad insindacabile giudizio del Fallimento l'offerta più conveniente sulla base della quale bandire l'eventuale gara.

- A parità di offerte economiche potrà costituire titolo preferenziale per l'accettazione dell'offerta ogni titolo o garanzia di utilizzo del marchio per le finalità per le quali lo stesso è stato costituito, ad esclusivo sindacato della parte cedente.
- La registrazione del marchio non attribuisce garanzia da parte del Venditore verso l'acquirente in ordine alla protezione ed all'utilizzo da parte di terzi, da cui la Cedente sin dall'offerta va emendata, pattuizione che sarà indicata nel relativo atto di trasferimento.
- L'avviso non concreta offerta al pubblico.
- L'offerta di acquisto dovrà contenere dichiarazione da parte dell'interessato di piena osservanza di tutte le condizioni della gara e della futura vendita, contenute nell'avviso e nella relativa istanza di vendita ed autorizzazioni. L'avviso di gara sarà pubblicizzato secondo le condizioni dell'autorizzazione ed il disciplinare ordinariamente in uso da parte della società abilitata alla ricezione delle offerte ed eventuale gestione della gara asincrona.
- La mancata accettazione dell'offerta o l'irregolare sua formulazione vedrà la restituzione della cauzione previa indicazione dell'IBAN del titolare, senza alcuna pretesa dell'offerente;
- Il trasferimento del marchio in data antecedente alla scadenza della licenza non attribuirà diritto alcuno all'acquirente aggiudicatario relativamente ai canoni già percepiti dalla concedente anticipatamente sino al 30.06.2024, data cessazione della licenza, che rimarranno di sua esclusiva titolarità.
- Il trasferimento del marchio, a mezzo atto notarile, a seguito dell'accettazione dell'offerta conterrà a carico dell'offerente preciso obbligo di utilizzo del marchio per le finalità indicate nonché le previsioni di cui alla presente istanza e/o quelle contenute nell'avviso. Il Notaio per l'eventuale trasferimento sarà indicato da parte cedente.
- L'acquirente – esercente attività sportiva – vedrà risolto il contratto di acquisto del marchio medesimo nel caso in cui nella forma diretta non partecipi per 3 anni consecutivi a campionati di serie A/B/C-1-2 della FIGC. Laddove l'acquirente del marchio non sia una società sportiva direttamente esercente l'attività calcistica nella città di Perugia con la partecipazione ai campionati indicati, ma sia entità comunque ammessa a presentare offerta ai sensi della presente istanza, la stessa vedrà risolto il contratto di acquisto

del marchio nel caso in cui non ne conceda per 3 anni consecutivi l'utilizzo in licenza a società che lo riceva ed utilizzi per l'esercizio di attività calcistica nella città di Perugia nei campionati di serie A/B/C-1-2 della FIGC.

- Sarà, quindi, contenuta nell'atto di trasferimento la previsione di risoluzione del contratto in caso di mancato utilizzo del marchio, salvo la concessione in licenza, per un termine di anni 3 consecutivi. Sarà causa di risoluzione altresì l'utilizzo del medesimo, anche in licenza, in campionati di calcio diversi da quelli di serie A/B/C-1-2 della FIGC così come la sottoposizione a liquidazione giudiziale del titolare dello stesso. L'eventuale concessione in licenza, pena la risoluzione, dovrà contenere tutte le condizioni a cui l'efficacia del contratto di vendita sarà risolutivamente condizionata.
- In caso di inadempimento da parte dell'acquirente, la risoluzione potrà intervenire a richiesta di ogni interessato anche terzo e ciò senza possibilità di ripetizione delle somme versate per l'acquisto del marchio, che saranno definitivamente acquisite dalla Procedura.
- L'aggiudicazione quale migliore offerta anche all'esito della gara non attribuirà diritto alcuno all'acquisto ma, ad insindacabile giudizio della parte venditrice, ne sarà decisa l'eventuale accettazione nel termine di giorni 30. Al procedimento troveranno applicazione le norme di cui all'art.108 L.F. e art.586 c.p.c.

_ Sin da ora la Procedura prevede la possibilità di trasferire il marchio con una riduzione del 25% applicando al procedimento le modalità di vendita dei beni mobili vista la scarsa appetibilità del bene.

Tutto ciò premesso

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma – secondo quanto esposto in premessa – voglia autorizzare il Curatore **(a)** alla vendita e così procedere alla pubblicazione dell'invito a presentare offerte finalizzato alla vendita del marchio "Perugia A.C. 1905" al prezzo base di € 40.000,00, demandando al medesimo la redazione dell'avviso nei termini sopra indicati ed ogni altro idoneo a pubblicare l'offerta; **(b)** alla nomina quale gestore della vendita nella forma telematica nelle modalità asincrone la società Abilio Spa – già incaricata per la vendita di beni di

appartenenza del Fallimento – oltre alla sottoscrizione dei relativi contratti con previsione di corresponsione degli importi negli esatti termini d'uso.

Eventuali successivi ribassi del prezzo di vendita nel caso di invito deserto saranno di volta in volta disposti dal Giudice Delegato.

Perugia, 03.04.2024

IL CURATORE
